

FONDIMPRESA cautelativa nuovi piani

Sospensione finanziamenti

scritto da Marcella Anzolin | Febbraio 1, 2016

Si comunica che Fondimpresa ha sospeso, a titolo cautelativo, il finanziamento di nuovi piani formativi.

Di seguito quanto pubblicato sul sito www.fondimpresa.it il 29 gennaio.



In attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro su quanto notificato dall'ANAC in relazione alla qualificazione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua come organismi di diritto pubblico soggetti alla sua vigilanza anche “quando procedono all'affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come appalto pubblico di servizi”, il Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa ha sospeso, a titolo cautelativo, l'approvazione dei finanziamenti sui piani formativi presentati sugli Avvisi del Conto di Sistema, sugli Avvisi con contributo aggiuntivo e sul Conto Formazione.

Di conseguenza, è sospesa anche la possibilità di procedere all'avvio anticipato dei piani presentati a valere sul Conto Formazione aziendale.

Aggiornamento dei minimali di retribuzione ai fini contributivi per l'anno 2016

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

✖ Vi informiamo che l'Inps, con la circolare n. 11, che si riporta in allegato, ha reso note le misure del minimale di retribuzione ai fini contributivi in vigore dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2016 e fissato tale valore per la generalità dei dipendenti del settore industria in € 47,68 giornalieri.

Di seguito segnaliamo i punti di più rilevante interesse

per le Aziende industriali:

- il minimale di retribuzione giornaliero 2016 per il settore industria è stato stabilito in € 47,68 per gli impiegati ed operai e di € 131,89 per i dirigenti; la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi non può comunque essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti;
- per la determinazione del minimale di retribuzione oraria per i contratti di lavoro part-time continua a trovare applicazione il criterio di computo secondo cui il minimale giornaliero va rapportato alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e l'importo così ottenuto va diviso per il numero delle ore di lavoro normale settimanale previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno (es. € 47,68 x 6 gg/40 ore = euro 7,15);
- sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota contributiva aggiuntiva pensioni dell'1%, viene versata sulle quote di retribuzione eccedente € 46.123,00 (€ 3.844,00 mensili);

- il massimale annuo della base contributiva per i nuovi iscritti dall' 1/01/1996 e per coloro ai quali si applica il sistema pensionistico contributivo è pari per il 2016 a € 100.324,00;
- l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico dello stato è pari per l'anno 2016 a € 2.086,24;

Allegati

[Circolare numero 11 del 27-01-2016](#)

[Circolare numero 11 del 27-01-2016_Allegato n 1](#)

Fruizione del trattamento CIGS da parte di lavoratori di imprese soggette a procedura concorsuale

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

 Con circolare n.1 del 22/01/2016, riportata in allegato, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento CIGS da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in

costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa, nonché dall'articolo 21 del vigente decreto legislativo n. 148/2015

Allegato

[Circolare 1-2016](#)

Comunicazione lavoro in somministrazione ex art. 36 D.Lgs. 81/2015

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

☒ Come noto, il Decreto n. 81/15, che ha in parte riformato il contratto di somministrazione, con l'art. 36 ha confermato l'obbligo di comunicazione (prima previsto dall'art. 24 c. 4, lett. B, D.Lgs. n. 276/2003) al quale sono tenute le aziende che utilizzano lo strumento della somministrazione a tempo determinato.

In particolare, la succitata normativa, dispone quanto segue:

"Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati"

Si ricorda che il DL 34/2014 ha abrogato la norma che prevedeva l'apposizione obbligatoria della motivazione per la stipula dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

Il Ministero del lavoro, ha chiarito che dal 2013 in poi bisogna prendere in considerazione i contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata tale comunicazione. Nella stessa si legge poi che il termine per

l'adempimento dell'obbligo è fissato al 31 gennaio di ciascun anno, per cui entro il **prossimo 31 gennaio 2016** gli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica di cui all'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 incorreranno nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ('art. 40, com.1, D.Lgs. 81/2015) **da 250 a 1.250 euro** in caso di mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo comunicativo.

A tal riguardo alleghiamo alla presente informativa una bozza di comunicazione.

[format comunicazione ex art 36 comma 3 del d lgs n 81 del 2015](#)

Nuova disciplina della concessione delle integrazioni salariali – competenza concessoria delle strutture territoriali INPS – circolare n. 7/2015

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

 L'Inps ha emanato la circolare n. 7 dello scorso 20 gennaio, riportata in allegato, con la quale fornisce le istruzioni amministrative ed operative relative alla individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione delle

integrazioni salariali ordinarie, nonché i soggetti legittimati ad adottare i

provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale o di reiezione della domanda.

Allegato

[Circolare 1-2016 \(1\)](#)

TIROCINI FORMATIVI – Stipulata la Convenzione Quadro con la Provincia di Salerno

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

 Come noto, gli *stages*, o tirocini, rappresentano un'interessante possibilità per i giovani e/o disoccupati ed inoccupati di svolgere un periodo di formazione ed orientamento al lavoro presso un'azienda interessata a valutarne l'inserimento lavorativo.

L'istituto, che non si configura come un rapporto di lavoro subordinato, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 196/97 ed è stato poi oggetto di diversi interventi normativi tra cui ricordiamo la c.d. Riforma Fornero (L.92/12), l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 che ne ha definito le "Linee-guida" ed il D.L. 76/2013 convertito dalla L.99/2013. Per la Regione Campania, la fonte regolatrice è il Regolamento n.9 del 2010, modificato ed integrato dal menzionato Accordo del 2013. La finalità principale dell'istituto è quella di agevolare le scelte professionali mediante una conoscenza

diretta del mondo del lavoro.

La legge prevede la possibilità di promuovere dette iniziative, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro e, in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. E' possibile poi stipulare convenzioni per la promozione dello strumento in oggetto tra i soggetti summenzionati.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, il 25 gennaio u.s., Confindustria Salerno ha stipulato una Convenzione Quadro con la Provincia di Salerno (Allegata) che permette alle aziende associate di avviare percorsi di tirocinio presso le proprie strutture in tempi rapidi e con relativa facilità.

A tal proposito, Vi illustriamo di seguito la procedura da seguire per l'avvio di un tirocinio formativo con la nuova Convenzione:

1) In primis, bisogna compilare il modello di progetto formativo di tirocinio, che Vi riportiamo in allegato, e che andrà rimesso **senza le firme** ai nostri Uffici esclusivamente in formato elettronico ai seguenti indirizzi: g.baselice@confindustria.sa.it; f.cotini@confindustria.sa.it, unitamente alla richiesta di attivazione.

- *All.to modello progetto formativo di tirocinio*
- *All.to modello richiesta attivazione tirocinio senza delega*

Inoltre, ove l'Azienda lo ritenga opportuno, al fine di evitare di doversi recare presso gli Uffici della Provincia,

può presentare la propria richiesta di attivazione del tirocinio delegando Confindustria Salerno a sottoscrivere il progetto di tirocinio formativo in suo conto. A tal proposito trasmettiamo il modello di richiesta di attivazione del tirocinio provvista di delega, da compilare ed inoltrare a mezzo e-mail ai nostri Uffici, cui va allegato un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante.

▪ *All.to modello richiesta attivazione tirocinio con delega*

2) Il modello di progetto formativo di tirocinio dovrà essere sottoscritto dal tirocinante **direttamente presso la sede della Provincia**. Quest'ultima, appunto, sulla base dei dati indicati nel modello, provvederà a contattare direttamente il tirocinante e Confindustria Salerno per la firma del progetto formativo.

3) Nel caso in cui si propenda per l'attivazione di un percorso di tirocinio per inoccupati/disoccupati, il tirocinante dovrà compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di inoccupazione/disoccupazione, cui va allegato un valido documento di riconoscimento del tirocinante.

▪ *All.to modello dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di inoccupazione/disoccupazione*

4) Qualora invece si prediliga un percorso di tirocinio formativo e di orientamento, il giovane dovrà compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli di studio, cui va allegato un valido documento di riconoscimento del tirocinante.

▪ *All.to modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli di studio*

Ricordiamo inoltre che è a carico dell'Azienda la

comunicazione obbligatoria per via telematica dell'instaurazione del rapporto di tirocinio da effettuarsi entro il giorno antecedente l'avvio ai sensi dell'art. 1 co. 1180 del D.Lgs. 296/2006 e secondo le modalità del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

Cogliamo poi l'occasione per riepilogare alcuni aspetti di legge per l'utilizzo dei tirocini.

LIMITI QUANTITATIVI

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti entro i seguenti limiti:

Numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato	Numero massimo di tirocinanti in azienda
Tra 1 e 4	1
Tra 5 e 8	2 contemporaneamente
Tra 9 e 12	3 contemporaneamente
Tra 13 e 16	4 contemporaneamente
Tra 17 e 20	5 contemporaneamente
Oltre 20	A partire da 6 non superiore al 20% del numero complessivo dell'organico a tempo indeterminato

DURATA

Varia in relazione alla tipologia di tirocinio

TIPOLOGIA TIROCINIO	DURATA MASSIMA	DESTINATARI
----------------------------	-----------------------	--------------------

Tirocini formativi e di orientamento	6 mesi	Soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi precedenti l'avvio del tirocinio
Tirocini di inserimento/reinserimento	12 mesi	Soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e CIG
Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento	24 mesi	Soggetti disabili ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.68/99

OBBLIGHI DELLE PARTI

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere attività formative previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nonché di salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti;
- rispettare i regolamenti aziendali.

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione non inferiore ad euro 400,00 mensili;
- assicurare i tirocinanti presso l'INAIL e presso compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnalerà l'evento,

entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta) ed al soggetto promotore;

- garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività.

ORARIO DI LAVORO

Il tirocinante non potrà essere impegnato in attività formative oltre l'orario legale di lavoro fissato in 40 ore settimanali.

Allegati

[Mod.progetto formativo \(Nuovo format2016\)](#)

[Mod _RICHIESTA_AZIENDA no delega](#)

[Mod _RICHIESTA_AZIENDA con delega](#)

[autocert_disoccupazione\(UPSI\)](#)

[autocert_Titolo di studio \(UPSI\)](#)

[DOC](#)

Recepimento dell'Accordo quadro delle Parti Sociali

europee sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

✖ Il 25 gennaio u.s. Confindustria ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un'intesa con cui si dà attuazione all'Accordo quadro delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.

Nell'intesa, riportata in allegato, viene sottolineato che ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro è inaccettabile e che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza, così come definiti nell'Accordo delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007, di cui si è provveduto a redigere una traduzione concordata, allegata all'intesa.

Le Parti firmatarie si impegnano a dare un'ampia diffusione all'accordo, nonché a promuovere incontri fra le rispettive articolazioni territoriali, entro tre mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione, per individuare le strutture più adeguate allo scopo di assicurare un'assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.

Le parti potranno, quindi, concordare, a livello territoriale, una procedura informale, ai sensi del Punto 4 dell'Accordo quadro, proprio per la gestione dei casi di molestie e violenza occorsi.

In base all'Accordo europeo del 2007, le aziende sono, inoltre, chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinea che le molestie e la violenza non verranno tollerate.

A questo fine, le Parti firmatarie dell'odierna intesa hanno condiviso un modello di dichiarazione che potrà essere direttamente adottato in azienda (cfr in allegato all'intesa).

Resta salva la facoltà, per ogni singola impresa, di adottare autonomamente una dichiarazione e procedure interne, nel rispetto dei contenuti dell'Accordo.

L'intesa verrà ora trasmessa alle Parti sociali europee e alla Commissione Europea, che redige un apposito rapporto di monitoraggio e valutazione sull'attuazione nazionale degli accordi di dialogo sociale europeo.

Allegato

[accordo+su+molestie+e+violenza+nei+luoghi+di+lavoro+25.01.2016](#)

Piattaforma di rinnovo CCNL Metalmeccanici – incontro di trattativa

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 1, 2016

 Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, vi informiamo che lo scorso 21 gennaio si è svolto il previsto incontro di trattativa tra Federmeccanica e Assital e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2015.

Federmeccanica ha richiamato la difficile situazione economica e finanziaria in atto e gli eventi negativi che essa può avere sulla già fragile ripresa che sta interessando il settore metalmeccanico, peraltro, già in forte rallentamento nella seconda parte del 2015.

Nel ribadire l'organicità della propria proposta, Federmeccanica ha successivamente invitato le OO.SS. ad esprimersi sulla stessa.

Le organizzazioni sindacali hanno dichiarato la loro

disponibilità a proseguire il confronto senza pregiudiziali su tutti i temi previsti dal tavolo, evidenziando oltre ai punti di contatto anche il persistere di notevoli divergenze soprattutto sulla parte salariale.

Federmeccanica ha poi ribadito che il suo obiettivo è realizzare un CCNL che dia garanzie economiche e sociali a tutti i lavoratori e che preveda incrementi retributivi attraverso la distribuzione della ricchezza prodotta in azienda.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi della trattativa.

Partecipazione AGEVOLATA in collettiva ICE alla fiera SIRHA, Ungheria, Budapest 9/11 maggio 2016. Adesioni entro il 15 febbraio p.v.

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 1, 2016

 L'ICE – Agenzia, nell'ambito del Piano Export Sud, organizza una partecipazione collettiva alla fiera SIRHA 2016, che si svolgerà a Budapest dal 9 all'11 maggio 2016.

SIRHA è la manifestazione ungherese più importante per l'agroalimentare – inclusa industria dolciaria, della panificazione e HORECA – in un Paese che presenta oggi un mercato interno ad alto potenziale, una estesa rete di canali di distribuzione e una ristorazione in rapida crescita.

L'Italia è il 5° partner commerciale ungherese, con un elevato

export per il comparto alimentare e bevande.

Stand collettiva ICE e costo di adesione

L'ICE ha opzionato per la collettiva un'area espositiva di 132 mq, suddivisa in stand modulari da 9 mq ciascuno, pre-allestiti e arredati, al costo agevolato ExportSud pari a € 1.000,00 + IVA, comprensivi di servizi di interpretariato, iniziative promozionali/eventi di presentazione/comunicazione, assistenza, servizi generali.

Tempi e Modalità di adesione

Le aziende interessate devono far pervenire entro il prossimo 15 febbraio la loro adesione attraverso il MODULO allegato, che va inviato a mezzo PEC a agro.alimentari@cert.ice.it o Raccomandata A/R.

Invitiamo quanti aderiranno a darcene cortese segnalazione.

In allegato è disponibile la circolare di dettaglio.

Allegato

[circolare-sirha2016_BUDAPEST](#)

Contributi ai Consorzi per l'internazionalizzazione per attività promozionali – Pubblicato Bando 2016

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 1, 2016

 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le

modalità e i termini per la richiesta e la concessione dei contributi a fondo perduto, annualità 2016, a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione.

Scopo della concessione:

Contributi per lo svolgimento di specifiche attività promozionali realizzate dai Consorzi per l'Internazionalizzazione, per sostenere le PMI nei mercati esteri, favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i consumatori internazionali per contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari.

Soggetti destinatari e requisiti

I Consorzi per l'internazionalizzazione devono:

- **essere già costituiti ai sensi** degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa **da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia**, nonché da imprese del settore commerciale purché in misura non prevalente rispetto alle altre. E' ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi pubblici. In tale ipotesi la nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta comunque alle PMI consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono, in via prevalente, la loro attività;
- **avere per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi** delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;

- ***essere senza scopo di lucro*** e non distribuire avanzi e utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o della Società consortile o cooperativa;
- ***avere un fondo consortile interamente sottoscritto***, versato almeno per il 25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso;
- ***essere iscritti nel registro delle imprese*** al momento della presentazione della domanda e in stato di attività;
- non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali;

I Consorzi dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo.

Progetto e iniziative finanziabili

Sono agevolabili le seguenti iniziative (art.4, del Decreto Direttoriale):

- partecipazioni a fiere e saloni internazionali;
- eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- show-room temporanei (durata max 6 mesi);
- incoming di operatori esteri;
- incontri bilaterali fra operatori esteri e all'estero;
- workshop e/o seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
- azioni di comunicazione sul mercato estero;
- attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione, destinata esclusivamente alle imprese partecipanti al progetto. Tale attività non può costituire più del 25% del costo totale delle iniziative;

- realizzazione e registrazione del marchio consortile.

Requisiti del Progetto

- le iniziative finanziabili devono essere **realizzate nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2016** e devono essere strutturate sotto forma di Progetto di internazionalizzazione, secondo il [Modello B](#) allegato al Decreto;
- il Progetto deve prevedere una **spesa ammissibile non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 400.000,00**;
- il Progetto deve **coinvolgere**, in tutte le sue fasi, **almeno cinque PMI consorziate provenienti da almeno tre diverse regioni italiane**, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera;
- il Progetto non deve annoverare imprese che siano in liquidazione o soggette a procedure concorsuali.

Nel Decreto Direttoriale 29 dicembre 2015, artt. 5 e 6, sono indicate le spese ammissibili e non ammissibili.

Presentazione della domanda di contributo

Entro e non oltre il **15 febbraio 2016**.

La domanda, redatta secondo il [Modello A](#), va presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, all'indirizzo PEC dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it.

Le domande presentate oltre il 15 febbraio 2016 saranno ritenute irricevibili.

Per Info:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi –

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Clementi

Coordinatrice: Dott.ssa Anna Vincenzo

Tel. 06 59932351 e-mail: annamariasilvia.vincenzo@mise.gov.it

[Per consultare il bando e scaricare la modulistica CLICCA QUI.](#)